



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE

Tel: 0884 708791 – Fax: 0884 707669 – Pec: cp-vieste@pec.mit.gov.it – E-mail: ucvieste@mit.gov.it

ORDINANZA n° 52/ 2018

<p>GARA DI PESCA SPORTIVA "1° PROVA CAMPIONATO PROVINCIALE FIPSAS" FOCE VARANO COMUNE ISCHITELLA</p>

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Vieste:

VISTA: l'istanza datata 03/07/2018, con la quale il sig. Massimo LIGUORI, in qualità di Presidente pro tempore e legale rappresentante della A.S.D. denominata Fovea Fishing Club con sede legale in Foggia in via Lussemburgo 25, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere in data 06/10/2018 sul tratto di spiaggia comprese da via Napoli a via Trani località Foce Varano per lo svolgimento del "1° PROVA CAMPIONATO PROVINCIALE FIPSAS";

VISTO: nulla osta del comune di Ischitella in data 25/09/2018;

VISTA: l'autorizzazione n. 11/2018/MSV del 02/10/2018 della Capitaneria di Porto di Manfredonia;

VISTO: il D.P.R. 02.10.1968 n.1639 "Regolamento concernente la disciplina della pesca marittima", con particolare riferimento all'articolo 144 (Manifestazioni sportive);

VISTO: il D.lgs 09.01.2012 n.4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacultura;

VISTO: il D.M. 29.07.2008 n.146 "Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto";

VISTO: il Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 1972) e successive integrazioni e modificazioni, resa esecutiva dal D.P.R. n.1085 del 21 dicembre 1977;

VISTI: gli articoli 2, 17, 30, 81, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che nel giorno **06 ottobre 2018** dalle **ore 16:00** alle **ore 21:00** circa, la Fovea Fishing Club, effettuerà una gara di pesca sportiva con canna e lenza dalla riva, sulla spiaggia del lungomare di Foce Varano del comune di Ischitella e precisamente sull'arenile compreso tra via Napoli e via Trani.

ORDINA

Art. 1

(Interdizione del campo di gara)

Nei tempi e nei luoghi di al rende noto è vietato:

1. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale ad una distanza inferiore ai 200 mt.;
2. praticare la balneazione;
3. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
4. svolgere qualsiasi tipo di pesca ad uso professionale

Art. 2
(Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

1. le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
2. le unità della Guardia costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
3. le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza;

Art. 3
(Prescrizioni per l'organizzatore)

L'organizzatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni impartite dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia con l'autorizzazione n. 11/2018/MSV in data 02/10/2018;

Art. 4
(Disposizioni finali e sanzioni)

1. La presente ordinanza non esime l'organizzatore dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere;
2. I contravventori alla presente ordinanza:
 - a) se alla condotta di un'unità da diporto, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005;
 - b) negli altri casi, si applicherà, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, la sanzione amministrativa di cui all'art. 1174 del Codice della Navigazione, ovvero il reato contravvenzionale previsto dall'art. 1231 del Codice della Navigazione.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o ad altre norme pertinenti, comunque applicabili;
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vieste

Vieste, 04/10/2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuseppe Saverio ZACCARO





Google

